Studio Venturin

Ai gentili Clienti
Loro sedi

DECRETO DIGNITA'

Con la definitiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018 il "Decreto Dignità" entra in vigore. Abbiamo raccolto per Voi alcune delle più importanti novità in due aree tematiche: **Fiscale (pag. 1 e 2)** e **Lavoro (pag. 3 e 4)**.

BONUS RICERCA – TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO - IRRILEVANZA (art. 8)	Nel decreto-legge in commento è contenuta una norma che – ai fini del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo – disciplina i costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri intangibles previsti tra i costi ammissibili. In tale contesto si dispone che tali costi non rilevano se l'acquisto deriva da operazioni infragruppo. A tal fine rilevano i criteri prescritti dall'art. 2359 del codice civile. ***Decorrenza*** La norma si applica a decorrere dal del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (14 luglio 2018), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Il provvedimento dispone inoltre che per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 14 luglio 2018, resta ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana per effetto della partecipazione a progetti R&D relativi ai beni oggetto di acquisto. ***Utilizzo dell'investimento*** Ai fini del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto (anche in licenza d'uso) dei beni immateriali di cui sopra, rilevano solo se utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo ammesse al beneficio.
SPLIT PAYMENT (art. 12)	È prevista l'esclusione dallo split payment delle prestazioni di servizi rese alle Pubblica Amministrazione i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (a titolo di imposta o di acconto) ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 (art. 17-ter, comma 1-sexies , D.P.R. n. 633/1972). Le predette disposizioni si applicano alle operazioni per le **quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento.**

REDDITOMETRO (art. 10)	Il decreto prevede che, ai fini dell'applicazione del redditometro, il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva possa essere emanato dal Mef dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. ***Norme di coordinamento*** Il D.M. 16 settembre 2015 non avrà più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi.
SPESOMETRO (art. 11)	I dati relativi al terzo trimestre 2018, potranno essere inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. ***Invio semestrale*** Per i contribuenti che abbiano optato per l'invio a cadenza semestrale, i termini sono fissati rispettivamente al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.
IPERAMMORTAMENTO (art. 7)	Il decreto dispone quanto segue, con effetto per gli investimenti effettuati dal 14 luglio 2018: • l'iperammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia; • qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero (anche se appartenenti alla stessa impresa), il Fisco procederà al recupero dell'agevolazione, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta. Non si applicano sanzioni e interessi. Tale norma, peraltro, non si applica agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

Riassumiamo qui di seguito le principali novità in tema di ***lavoro e occupazione.***

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art. 1)

Al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata **non superiore a dodici mesi**;
- il contratto può avere una durata superiore, ma comunque **non eccedente i ventiquattro mesi**, solo in presenza di almeno una delle seguenti **condizioni**
  a) **esigenze temporanee e oggettive, estranee a l'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;**
  b) **esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.**

La durata dei contratti sarà prevista per un massimo di 24 mesi.

Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione;

- l'atto scritto contiene, in caso di **rinnovo**, la specificazione delle esigenze e delle motivazioni in base alle quali è stipulato;
- in caso di **proroga** dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

Rinnovi

- Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.

Proroghe

- Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.
- I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.
- Le proroghe, non potranno mai superare il numero di **quattro** tenendo conto di tutti i contratti stipulati. Dalla quinta proroga il contratto è da intendersi a tempo indeterminato.

Impugnazione

- I contratti a termine potranno essere impugnati, per mancanza del termine o delle violazioni della disciplina specifica, **entro 180 giorni** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

	Applicazione delle nuove norme Le disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 14 luglio 2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (Art. 2)	In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina dei contratti a termine con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 23 (limiti quantitativi) e 24 (diritti di precedenza) del D.Lgs. n. 81/2015.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO E INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PER IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (Art. 3)	Vengono innalzate le indennità di risarcimento per tutele crescenti di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, che passano dagli attuali da un minimo di 4 a un massimo 24 mensilità ai nuovi limiti da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. Il contributo di finanziamento della Naspi sui contratti a termine (art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92) è aumentato di 0,5% in occasione di ciascun **rinnovo** (non in caso di proroga) del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Pertanto tutti gli effetti decorrono dal 14 luglio 2018.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, ci è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti